







ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN GIUSEPPE JATO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado ad indirizzo musicale C/da Mortilli s.n.c. - C.A.P. 90048 San Giuseppe Jato (PA) - PAIC 884002 E-mail :paic884002@pec.istruzione.it - paic884002@istruzione.it - Tel. 091/8579953 -8579715 - Fax 091/8573886

http://www.icsangiuseppejato.edu.it

Comunicazione int. n. 532

San Giuseppe Jato, 24/08/2021

A TUTTO IL PERSONALE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

OGGETTO: GREEN PASS OBBLIGATORIO PER DOCENTI E ATA

Si rende noto che al 1° settembre 2021 - come previsto dal Decreto legge 111/2021 e dal successivo Parere tecnico del Ministero dell'istruzione (Nota 1237 del 13.8.2021) - scatta l'obbligo per il personale scolastico, docenti e ATA, dell'esibizione e del possesso del green pass, certificazione verde Covid-19, per recarsi a scuola. Tale obbligo è fissato fino al 31 dicembre 2021, data in cui dovrebbe cessare lo stato di emergenza.

Il green pass si può ottenere in una delle seguenti condizioni:

- 1. aver fatto la vaccinazione anti Covid-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
- 2. essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
- 3. essere guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi.

Il personale scolastico che per qualsiasi ragione non si sottoporrà a vaccinazione entro il 1° settembre e non risulterà guarito dal Covid negli ultimi sei mesi, dovrà obbligatoriamente sottoporsi a test molecolare o antigenico rapido ogni 48 ore, a proprie spese. I tamponi gratuiti sono previsti solo per i lavoratori fragili, esenti da certificazione Covid, come da circolare del Ministero della salute del 5 agosto scorso, ossia per coloro che per certificati motivi di salute non possono sottoporsi a vaccinazione.

Il comma 2 dell'articolo 9 del Decreto legge 111/2021 prevede inoltre che "il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato". Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa (pagamento di una sanzione in denaro da 400 a 1000 euro),

comminabili a partire dal quinto giorno - al personale scolastico non sono dovute "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato" già a partire dal primo giorno di assenza. In allegato:

- Allegato 1: Decreto legge 111/2021
- Allegato 2: Parere tecnico del Ministero dell'istruzione (Nota 1237 del 13.8.2021)

Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Daniela Rita Rizzuto

firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93